

REGOLAMENTO ATLETI

AZZURRI e ATLETI DI

INTERESSE NAZIONALE

	FUNZIONE	DATA
APPROVAZIONE	CONSIGLIO FEDERALE	25/11/2013 n.168
APPROVAZIONE	CONSIGLIO FEDERALE	20/12/2016 n. 299
MODIFICA	CONSIGLIO FEDERALE	24/2/2020 n. 41
MODIFICA	DELIBERA DEL PRESIDENTE	22/12/2023 n. 58
MODIFICA	DELIBERA DEL PRESIDENTE	27/05/2024 n. 25

Sommario

Art. 1 – Definizioni di Atleta Azzurro e Atleta d’Interesse Nazionale	3
Art. 2 – Composizione- Ruoli	3
Art. 3 – Divisa	4
Art. 4 – Doveri degli Azzurri e degli Atleti d’Interesse Nazionale	5
Art. 5 – Convocazioni federali	5
Art. 6 – Limiti alla effettuazione delle scommesse sportive	6
Art. 7 – Normativa Antidoping	6
Art. 8 – Codice di comportamento sportivo C.O.N.I. e Codice Etico FIN	7
Art. 9 – Provvedimenti per inadempienze	7
Art. 10 – Norma di rinvio	8
Art. 11 – Decorrenza	8
Allegato 1: REGOLE PER L’UTILIZZO DEL COSTUME DA COMPETIZIONE PERSONALE PER IL SETTORE NUOTO E NUOTO DI FONDO	9
Allegato 2) : NORME DI COMPORTAMENTO SULL’USO DI COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA PER GLI ATLETI E GLI ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA	11

Art. 1 – Definizioni di Atleta Azzurro e Atleta d’Interesse Nazionale

- 1.1 Acquisiscono la qualifica di “Azzurri” gli Atleti chiamati a comporre le Squadre Nazionali di nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto **artistico**, nuoto per salvamento e nuoto in acque libere che prendono parte -sotto l’egida della F.I.N. a Manifestazioni internazionali indette dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla F.I.N. e dagli altri Organismi internazionali ai quali la F.I.N. aderisce.
- 1.2 Acquisiscono la qualifica di “Atleta d’Interesse Nazionale” nelle rispettive fasce di appartenenza di seguito indicate, gli Atleti agonisti che risultano anche in una sola delle seguenti condizioni:

Atleta d’Interesse Nazionale di fascia “A”:

- convocato in manifestazioni olimpiche, mondiali o europee a livello di categoria Juniores;
- convocato per meeting o incontri internazionali ufficiali;
- finalista in sede di campionato assoluto a livello individuale e, limitatamente alla Pallanuoto, di squadra;
- designato dal Direttore o Commissario Tecnico mediante convocazione in raduni assoluti.

Atleta d’Interesse Nazionale di fascia “B”:

- che abbiano partecipato o siano qualificati ad un Campionato Nazionale in una disciplina federale in qualsiasi categoria d’età, ad esclusione della categoria Esordienti.

- 1.3 Gli Atleti Azzurri e gli Atleti d’Interesse Nazionale di Fascia “A” sono considerati, ai fini delle Norme Sportive Antidoping, Atleti di livello Internazionale.
- 1.4 Le qualifiche di “Azzurri” e di “Atleti d’interesse Nazionale” permangono fino al termine della stagione agonistica successiva a quella nella quale sono state acquisite, salvo interruzione del tesseramento federale e/o dichiarazione di ritiro dalla attività nazionale.

Art. 2 – Composizione- Ruoli

- 2.1 Ogni squadra o rappresentativa nazionale è normalmente costituita:
- a) dal rappresentante della Federazione nella persona del capo delegazione/dirigente accompagnatore, o dal dirigente federale di ciascun settore nel caso di convocazioni comportanti la presenza di più discipline;
 - b) dal responsabile tecnico nazionale (Direttore o Commissario tecnico) di settore;
 - c) dagli Atleti;
 - d) dai tecnici all’uopo incaricati;
 - e) dal medico federale e/o dai medici di squadra;
 - f) dai fisioterapisti;
 - g) dal preparatore atletico;
 - h) da eventuali figure convocate dalla F.I.N. in ruoli funzionali al buon esito della trasferta,
 - i) dal Capitano degli Atleti, laddove nominato.

- 2.2 La suddetta composizione può essere modificata a fronte di eventuali necessità legate alla specificità della trasferta. Il rappresentante della Federazione ha la direzione della squadra e la responsabilità della sua condotta disciplinare dal momento della sua formazione al momento del suo scioglimento.
- 2.3 Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date dal rappresentante della Federazione.
- 2.4 Il responsabile tecnico ha la piena conduzione tecnica degli Atleti.
- 2.5 Gli Atleti presenti in convocazione dovranno attenersi alle disposizioni generali comportamentali del rappresentante della Federazione e alle decisioni o direttive tecniche impartite dal responsabile tecnico o dall'eventuale sostituto.
- 2.6 Il rappresentante della Federazione ed il responsabile tecnico sono tenuti su eventuale richiesta del Presidente, del Segretario Generale o del Procuratore federale, a presentare una relazione scritta sulla manifestazione cui hanno partecipato. Detta relazione può essere presentata anche in via autonoma dal rappresentante della Federazione o dal responsabile tecnico quando ritenuto opportuno e comunque quando necessario ai fini di segnalare circostanze e comportamenti posti in essere dai componenti dello staff della squadra nazionale che possano assumere rilievo disciplinare.
- 2.7 Tra gli Atleti di ogni squadra o rappresentativa può essere designato un capitano della squadra o della rappresentativa: esso verrà scelto, preferibilmente, tra gli Atleti che abbiano il maggior numero di presenze o spiccati requisiti di leadership.
- 2.8 Il capitano ha le funzioni di rappresentare la squadra o la rappresentativa e di assistere moralmente gli altri Atleti. Egli deve essere di esempio per i propri compagni; nelle sfilate e negli schieramenti il capitano prende il posto in testa alla squadra o alla rappresentativa accanto all'Alfiere.
- 2.9 Quando sono riunite più squadre o rappresentative ognuna ha il proprio capitano maschile e femminile.

Art. 3 – Divisa

- 3.1 Nelle manifestazioni in cui sono impegnate le squadre e le rappresentative nazionali, gli Atleti sono tenuti ad indossare ed utilizzare esclusivamente le divise e le tenute per il tempo libero e l'abbigliamento tecnico fornito dalla F.I.N.
- 3.2 Per “divisa, tenuta ed abbigliamento tecnico” fornito dalla F.I.N. deve intendersi compresa ogni forma di indumento e di accessorio tecnico e non, ivi incluso qualsiasi tipo di costume da gara, che faccia parte della dotazione fornita dalla medesima F.I.N.
- 3.3 In deroga a quanto indicato nel precedente comma **3.1**, non costituisce violazione da parte degli Atleti del settore Nuoto e Nuoto di Fondo **convocati in rappresentative nazionali assolute** l'eventuale utilizzo di un costume personale diverso da quello fornito dalla stessa F.I.N. a condizione che gli Atleti interessati provvedano a sottoscrivere formale dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato 1) e

nell'Allegato 2) del presente Regolamento, dichiarazione da intendersi valida per l'intero quadriennio olimpico. **La deroga non trova applicazione nei confronti degli Atleti convocati nelle rappresentative nazionali giovanili ovvero per gli Atleti convocati per le altre discipline agonistiche diverse dal Nuoto e Nuoto di Fondo.**

- 3.4 L'utilizzo del costume personale è in ogni caso ammesso solo a condizione che siano **privi del marchio e/o logo dell'azienda produttrice, monocolori in tonalità "nero" e in ogni caso in conformità a quanto previsto all'Allegato 1 del presente Regolamento.**

Art. 4 – Doveri degli Azzurri e degli Atleti d'Interesse Nazionale

- 4.1 L'onore di far parte della squadra o rappresentativa nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli Atleti, i quali sono tenuti:
- al massimo impegno agonistico;
 - al rispetto delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
 - al rispetto delle norme emanate dagli Organismi sportivi internazionali ai quali la F.I.N. aderisce;
 - al rispetto delle norme emanate dalla Federazione Italiana Nuoto, con particolare riferimento al Codice Etico e al Regolamento per la Prevenzione e il Contrasto ad Abusi, Violenze e Discriminazioni sui Tesserati (*Safeguarding Rules*) emanati dalla F.I.N.;
 - ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali.
- 4.2 I componenti della squadra o rappresentativa nazionale sono tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la squadra o la rappresentativa nazionale.
- 4.3 Gli Atleti **e i componenti dello Staff delle Squadre Nazionali non possono pubblicizzare qualsiasi marchio commerciale** di qualsivoglia genere merceologico attraverso video, foto e commenti con qualunque mezzo social e media **durante il periodo di convocazione F.I.N.; al di fuori di tale periodo non possono in ogni caso** utilizzare in alcun modo la divisa federale, il logo e, in generale, il nome della Federazione Italiana Nuoto per **il medesimo scopo**. Dette prescrizioni sono da intendersi operanti anche nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati al precedente art. 2.1.
- 4.4 Per assenze causate da malattia e certificate a cura della Società di appartenenza, il medico federale può effettuare gli opportuni controlli e ogni assenza deve essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività.
- 4.5 Rientra tra i doveri delle società vigilare il rispetto da parte dei propri Atleti delle disposizioni federali e comunque ad agevolare il compito della Federazione e dei tecnici preposti alla cura delle squadre o rappresentative nazionali.
- 4.6 L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo costituisce illecito disciplinare passibile dei provvedimenti di cui al successivo art.9.

Art. 5 – Convocazioni federali

- 5.1 Gli Atleti sono convocati, su proposta del Commissario o Direttore Tecnico e sentita la

Direzione Sportiva, con atto della Segreteria Generale, inviato agli Atleti e alle società di appartenenza.

- 5.2 I termini contenuti nella convocazione hanno natura perentoria.
- 5.3 Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione (modifiche piano di viaggio, orari, ecc.) possono intervenire previa emanazione di ulteriore comunicazione formale a cura della Segreteria Generale e, nei casi di oggettiva necessità e urgenza, possono essere autorizzate dal responsabile della Federazione o dal responsabile tecnico, fermo restando la comunicazione agli Uffici della Segreteria federale delle modifiche previste anche al fine della rettifica della convocazione.
- 5.4 L'eventuale modifica comportante l'integrazione o la modifica dei componenti della convocazione può essere autorizzata esclusivamente con atto del Segretario federale.
- 5.5 Tutti i componenti inseriti nelle convocazioni della F.I.N. sono informati e accettano la facoltà della F.I.N. di utilizzare liberamente, attività, risultati sportivi, nomi e/o immagini degli atleti associandoli ai propri marchi e a quelli degli Sponsor della Squadra Nazionale di appartenenza, richiedendo la preventiva autorizzazione degli atleti solo se coinvolti singolarmente o in gruppi fino a 3 persone e che oltre tale numero la FIN potrà utilizzare tale materiale anche senza preventiva autorizzazione.

Art. 6 – Limiti alla effettuazione delle scommesse sportive

- 6.1 In attuazione delle normative emanate dal C.O.N.I. e recepite nel Regolamento di Giustizia Federale, sussiste il divieto per i tesserati della F.I.N. di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione.

Art. 7 – Normativa Antidoping

- 7.1 Gli Atleti selezionati per ciascuna rappresentativa nazionale sono obbligati a sottostare tutti i controlli all'uso previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione sull'uso di medicinali contenenti sostanze proibite.
- 7.2 Gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o all'estero e che ricadono sotto la giurisdizione del C.O.N.I., della LEN, della WORLD AQUATICS o del C.I.O. possono essere sottoposti a controlli antidoping in competizione e fuori competizione, rendendo in tal senso la loro disponibilità. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.
- 7.3 Gli Atleti selezionati per essere sottoposti ad un controllo antidoping sono obbligati a sottoporsi ai prelievi ed agli accertamenti approvati dalla WADA, collaborando con il DCO (Doping Control Officer – Funzionario responsabile del controllo antidoping) e con gli altri addetti al controllo a tale riguardo secondo quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping e dalla normativa statale.
- 7.4 Gli Atleti inseriti nell'RTP nazionale devono fornire al C.O.N.I. le informazioni sulla propria reperibilità – Informazioni sul luogo di permanenza dell'atleta (*whereabouts*).

- 7.5 Gli Atleti inseriti nell'RTP internazionale devono fornire alla WADA, tramite il sistema ADAMS, le informazioni sulla propria reperibilità – Informazioni sul luogo di permanenza dell'atleta (*whereabouts*).
- 7.6 Ciascun Atleta ha la responsabilità personale di fornire informazioni sulla propria reperibilità.
- 7.7 Le Norme Sportive Antidoping sono pubblicate sul sito di NADO Italia www.nadoitalia.it che gli atleti sono invitati a consultare periodicamente.
- 7.8 Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione sul sito di NADO Italia senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.

Art. 8 – Codice di comportamento sportivo C.O.N.I. e Codice Etico FIN

- 8.1 Tutti i componenti degli staff delle squadre nazionali sono tenuti all'osservanza:
- a) del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. (consultabile sul sito www.coni.it) il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità;
 - b) del Codice Etico della F.I.N. (consultabile sul sito www.federnuoto.it) il quale specifica l'insieme di principi positivi e di regole di comportamento, carta dei diritti e dei doveri morali ai quali tutti i membri della F.I.N. devono ispirarsi anche in un'ottica di responsabilità sociale.

Art. 9 – Provvedimenti per inadempienze

- 9.1 L'inosservanza da parte degli Atleti delle previsioni contenute nel presente Regolamento costituisce infrazione disciplinare e, in quanto tale, è sanzionabile dagli Organi di Giustizia federale su deferimento del Procuratore federale, nonché passibile di provvedimenti amministrativi da parte del Consiglio federale comportanti la decurtazione o la revoca **di incentivi per la preparazione tecnico sportiva** e/o premi.
- 9.2 **Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 9.1**, il Consiglio Federale, in caso di inadempienza degli Atleti convocati nelle Rappresentative nazionali dell'obbligo ad indossare e utilizzare esclusivamente le divise, le tenute per il tempo libero e l'abbigliamento tecnico fornito dalla F.I.N., fatta salva la deroga di cui al precedente articolo 3.3, ha facoltà di adottare **in via amministrativa** i seguenti provvedimenti:
- a) per violazioni minori, intendendosi come tali l'utilizzo di materiale difforme, purché privo di marchi e/o loghi non autorizzati da F.I.N., in allenamento e/o riscaldamento in condizioni di assenza di copertura dei media (televisione e stampa, nonché in caso di violazione delle prescrizioni indicate al precedente Articolo 4 comma 3 per ognuna delle infrazioni, **una sanzione amministrativa** di Euro **1.000**, importo elevato ad Euro **2.000** per le violazioni commesse in occasione dei Giochi Olimpici, Universiadi, Giochi del Mediterraneo, Campionati Europei e Mondiali;
 - b) per le violazioni commesse in tutte le competizioni durante il corso delle gare e in tutte le sue fasi (batterie, semifinali e finali), **una sanzione amministrativa** di euro 2.500 per ogni singola violazione e nella maggiore misura di euro 4.000 nel caso che la medesima violazione avvenga in occasione della partecipazione ai Giochi Olimpici, Universiadi, Giochi del Mediterraneo, Campionati Europei e Mondiali;
 - c) per le violazioni riguardanti l'utilizzo da parte degli Atleti di materiale recante marchi

e/o loghi non autorizzati da F.I.N. nonché l'eventuale eliminazione o oscuramento del logo FIN e/o degli sponsor presenti sul materiale fornito da F.I.N. (con la sola eccezione del costume personale da competizione) nonché per le violazioni delle Norme Sportive Antidoping e per quelle delle Norme di cui all'Allegato 2, il Consiglio Federale **ha facoltà di disporre, in aggiunta ai provvedimenti indicati alle precedenti lettere a) e b), l'applicazione de gli ulteriori provvedimenti indicati al precedente comma 9.1 e in particolare:**

- la revoca dei premi eventualmente conseguiti per la partecipazione a finali nelle quali l'Atleta abbia commesso accertate irregolarità;
- la revoca **degli incentivi economici eventualmente previsti dalla F.I.N. a favore degli Atleti per la preparazione tecnico sportiva;**
- la possibile interruzione delle forme di assistenza diretta tecnica, logistica, medico-fisioterapica per gli Atleti assistiti presso i Centri federali.

9.3 Qualora le sanzioni amministrative di cui al precedente punto 9.2 lettere a) e b) adottate nei confronti dei singoli Atleti non dovessero essere compensabili, in tutto o in parte, con Premi e/o Incentivi economici alla preparazione tecnico sportiva eventualmente previsti per i medesimi Atleti, gli importi non recuperati saranno iscritti a debito dell'Atleta interessato e recuperati a valere sulle successive somme eventualmente previste dalla F.I.N. a suo favore. In caso di impossibilità ad operare detto recupero, gli importi potranno essere portati a diminuzione dei contributi eventualmente previsti dalla F.I.N. a favore delle Società sportive di appartenenza dell'Atleta.

9.4 I provvedimenti assunti nei confronti degli Atleti -in via amministrativa- in attuazione del presente Regolamento:

- non precludono la valutazione da parte della Federazione di azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti a seguito dei comportamenti omissivi;
- mantengono ferme e impregiudicate le competenze in materia disciplinare degli Organi di Giustizia federale nei confronti degli Atleti inadempienti.

9.5 I provvedimenti assunti dal Consiglio federale previsti nel presente articolo sono comunicati agli Atleti interessati a cura della Segreteria Generale a ½ raccomandata a/r; l'Atleta, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'addebito, ha facoltà di inviare a ½ raccomandata a/r una motivata nota di contestazione alla Segreteria Generale con la richiesta di riesame del provvedimento che lo riguarda, sulla quale il Consiglio federale delibera in via definitiva disponendo la conferma o la revoca del provvedimento.

Art. 10 – Norma di rinvio

10.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla F.I.N. e -in particolare- lo Statuto, il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché i Regolamenti emanati dal C.O.N.I. e dagli Organismi internazionali ai quali la F.I.N. aderisce.

Art. 11 – Decorrenza

11.1 La presente versione del Regolamento entra in vigore dal 1 giugno 2024.

Allegato 1: REGOLE PER L'UTILIZZO DEL COSTUME DA COMPETIZIONE PERSONALE PER IL SETTORE NUOTO E NUOTO DI FONDO

1. Premesse

- 1.1 Il Regolamento Atleti Azzurri della F.I.N. consente, in ragione della particolarità delle gare di Nuoto e Nuoto di Fondo, ai componenti delle Squadre Nazionali FIN la libertà dell'Atleta nella scelta Equipaggiamento Specialistico "costume da competizione".
- 1.2 Il presente documento precisa le condizioni ed i termini per l'esercizio da parte dell'Atleta della suddetta facoltà di utilizzo del costume da competizione personale e le previsioni in esso contenute costituiscono parte integrante del Regolamento Atleti Azzurri della F.I.N.
- 1.3 Gli Atleti sono autorizzati all'utilizzo del costume personale da competizione solo in caso di avvenuta sottoscrizione da parte dell'interessato della formale dichiarazione di cui all'art. 3.3 di impegno al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1) e nell'Allegato 2) del Regolamento Azzurri per il quadriennio olimpico di riferimento.

2. Definizioni

- 2.1 "Costume da competizione regolare": indica il costume da allenamento e/o competizione fornito dal Fornitore Ufficiale/Sponsor della FIN, che si indossa in tutte le competizioni di nuoto, nei raduni, negli allenamenti pubblici derivanti dalla partecipazione dell'atleta alla Squadra Nazionale. Tale costume reca il marchio commerciale del fornitore tecnico e quello dello sponsor ufficiale in totale conformità con le disposizioni WORLD AQUATICS.
- 2.2 "Costume da competizione personale": indica il costume scelto dall'atleta **convocato per le competizioni internazionali assolute**, previa comunicazione al responsabile della F.I.N. o suo delegato, il quale deve essere privo del marchio commerciale o segno distintivo del produttore (salvo che non si tratti dello Sponsor Federale indicato da FIN), monocolore e in linea con le disposizioni in materia emanate dalla FINA.
- 2.3 "Equipaggiamento Specialistico": indica l'abbigliamento e/o l'equipaggiamento che la FIN di volta in volta riconosce essere in grado di incidere efficacemente sulla prestazione dell'Atleta, per effetto delle particolari caratteristiche del suddetto abbigliamento e/o equipaggiamento.

3. Abbigliamento della Squadra

- 3.1 La F.I.N. riconosce il diritto di utilizzo del costume da competizione **personale nelle competizioni internazionali delle Squadre Nazionali assolute** a condizione che l'Atleta interessato rispetti l'obbligo di utilizzare il suddetto Costume da competizione purché privo del marchio commerciale o segno distintivo del produttore e monocolore (salvo che non si tratti del Fornitore Tecnico della FIN).
- 3.2 L'Atleta **di cui al punto 3.1 che intende utilizzare la deroga di cui al punto 3.3 del Regolamento è tenuto ad inviare entro 30 giorni dall'inizio della competizione internazionale alla mail marketing@federnuoto.it l'artwork del costume da competizione personale (che deve essere di colore nero, senza marchio e senza alcun elemento di design riconoscibile) che intende utilizzare per la partecipazione alle competizioni. Il costume potrà essere utilizzato solo dopo la formale approvazione della F.I.N.; l'autorizzazione rimane valida fino ad eventuale modifica del costume già approvato.**
- 3.3 L'Atleta interessato è comunque obbligato ad utilizzare l'abbigliamento, la cuffia e le calzature fornite dalla Federazione Italiana Nuoto o da qualsiasi Fornitore Ufficiale della stessa in tutte le occasioni nelle quali è convocato in qualità di membro di una Squadra Nazionale o comunque in un contesto alla stessa collegato, con particolare riferimento ai seguenti eventi: presenza in sede di competizione, in tutte le gare, riscaldamento pre-gara, cerimonie di premiazione, sessioni fotografiche, conferenze stampa, interviste durante gli allenamenti o in qualsiasi altro momento come **richiesto dalla F.I.N.**
- 3.4 L'inosservanza di quanto previsto dal presente Allegato e, in particolare, **l'adozione di atti e comportamenti tendenti a coprire, anche temporaneamente, oscurare o cancellare con la finalità di rendere non visibili il logo della FIN e/o uno o più loghi degli sponsor presenti sul materiale fornito agli Atleti, rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 9 del Regolamento Azzurri.**

**Allegato 2) : NORME DI COMPORTAMENTO SULL'USO DI COMUNICAZIONI
IN FORMA ELETTRONICA PER GLI ATLETI E GLI ALTRI
COMPONENTI DELLA SQUADRA**

- 1) In accordo con il Codice di Comportamento Sportivo, gli Atleti, e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente, in particolare tramite i social media, giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito sportivo.
- 2) Tutte le comunicazioni tra un dirigente, allenatore, preparatore atletico, medico, fisioterapista o altro adulto coinvolto nell'assistenza alle squadre nazionali (di seguito anche "componenti di staff") e un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra.
Ad esempio, qualsiasi comunicazione con un atleta non deve contenere o riferirsi a qualsiasi dei seguenti aspetti:
 - uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
 - orientamento sessuale o comportamenti inerenti all'attività sessuale;
 - uso di linguaggio sessualmente esplicito;
 - immagini inappropriate o sessualmente esplicite;
 - discriminazioni su base etnica.
- 3) Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:
 - trasparente: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti devono essere trasparenti, ovvero con l'utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni.
 - accessibile: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro allenatore o un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori.
 - professionale: tutte le comunicazioni elettroniche tra un allenatore e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.

- 4) Le comunicazioni via SMS e whatsapp, fatte salve le linee guida generali di cui sopra, sono consentite tra allenatori e atleti eccetto, preferibilmente, che nelle ore notturne. I messaggi dovrebbero essere usati solo al fine di comunicare informazioni direttamente connesse con l'attività della squadra.
- 5) Le comunicazioni via e-mail tra atleti e gli allenatori possono utilizzare per comunicare eccetto, preferibilmente, nelle ore notturne. Nel caso e-mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro soggetto (genitore, altro allenatore, dirigente della società).
- 6) I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla Federazione Italiana Nuoto possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.
- 7) Gli Atleti, i Dirigenti, i Tecnici e - in generale - tutti i tesserati e altri soggetti dell'ordinamento sportivo si impegnano al rispetto dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, secondo il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Safeguarding Rules) e il relativo Modello Organizzativo adottato dalla F.I.N., pubblicati sul sito istituzionale.
- 8) La violazione e l'inosservanza delle norme comportamentali contenute nel presente Allegato 2) rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 9 del Regolamento degli Azzurri.